

Anno I. — N. 17.

giornale socialista

Napoli 13 Agosto 1899

Abbonamenti ordinari

Anno L. 3,00 — Semestre L. 1,50 — Trimestre Cent. 75

Inviare lettere e danaro al giornale: La Propaganda
S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 34 — Napoli

Abbonamenti sostenitori

Anno L. 6 — Semestre L. 3 — Trimestre L. 1,50 — Mese 0,50

Le... libertà statutarie

Il Proc. Generale, letto il n. 16, in data odierna del periodico « La Propaganda » edito in questa città. Poiché in esso e nella seconda e terza colonna della 1.^a pagina è stampato un articolo a firma « Giovanni Bergamasco » dal titolo « Si restituisca ai coatti politici la libertà che spetta loro per diritto » che comincia con le parole « La legge eccezionale del 1894 etc. » e termina con le altre « I buoni cittadini ci aiutino ». In oltre, nella terza e quarta colonna (?) della 2.^a pagina è stampato un articolo senza firma (?) dal titolo « Una visita ai coatti politici di Ponza » che comincia con le parole « A Lucci. (!) Appena montato nel piroscafo etc. » e termina con le altre « Avevamo lasciato li brandelli del cuore. Avanti. » Infine, nella seconda colonna della penultima pagina e parte della terza colonna, è stampato un articolo senza firma dal titolo « Il processo del Mattino contro il Monsignor Perrelli » che comincia con le parole « E questo un piccante incidente etc. » e termina con le altre « verrà fuori al rinnovarsi del dibattito ». Poiché, in essi, e propriamente nei primi due articoli, si riscontrano gli estremi del delitto di eccitamento all'odio tra le classi sociali, previsto dagli articoli 24 R. Editto sulla stampa 26 marzo 1848 e 23 Decreto Luogotenenziale 1. dicembre 1860 e 247 C. P. mentre nel terzo articolo si riscontrano gli estremi del reato previsto dall'art. 8 del decreto-Legge sui provvedimenti politici in data 22 Giugno 1899. Visti gli art. 52 e segg. detto R. Editto sulla stampa. Ordina l'immediato sequestro del detto numero del periodico « La Propaganda » e la scomposizione dei tipi, e manda al sig. Questore di Napoli la esecuzione della presente, che sarà notificata nei modi e termini di Legge. Napoli 6 agosto 1899. Il ff. Sos. Proc. Gen. A. Avigliano.

Al procuratore Generale del Re
presso la Corte di appello di
Napoli.

Il sottoscritto fa noto a V. S. di aver redatto il resoconto del processo di diffamazione intentato dal Mattino contro il Monsignor Perrelli.

Ciò perchè V. S. ne abbia norma.

Prof. ARNALDO LUCCI

IL NOSTRO ESPERIMENTO

Alla sfida che abbiamo lanciato alla Procura regia con la consapevole violazione del Decreto Reale, essa ha risposto con la consapevole violazione dello Statuto.

Una volta dappiù si è appalesata la menzogna e l'ipocrisia che, nel congegno del nostro sistema giudiziario, si annida nella pretesa libertà di coscienza di quell'autorità, che dovrebbe essere la rigida tutelatrice dei diritti costituzionali dei cittadini. Una volta dappiù la Procura regia si è rivelata l'umile e servile ancella del potere esecutivo, il devoto e passivo strumento dei più reazionari governi, pronta domani, nell'ibrida concezione dei propri doveri di obbedienza, ad inghiottire magari l'ordinanza, che definitivamente, in omaggio alla libertà, abolisse del tutto la Carta albertina.

Noi potremmo, se la singolarità dell'ora che traversiamo non ci rendesse generosamente prudenti coi nostri stessi avversari, stampare il nome di alcuni sostituti procuratori generali, che, non più tardi di venti giorni fa, in pubblici ritrovi, deridevano la possibilità di applicare un Decreto incostituzionale, e che, ora, nella mancanza di fierezza, che vien loro dal pervertimento delle funzioni di un ufficio, che, nei paesi civili, dovrebbe essere ispiratore di dignità e di carattere, non dubiteranno di eseguire gli ordini del ministero.

Adesso l'ultima illusione nostra è riposta nella magistratura napoletana. E diciamo non a caso: la magistratura napoletana.

Già, a Milano, uno stesso presidente di Corte d'Appello ha potuto, con due diversi collegi, pronunciare due opposti giudicati in

ordine al Decreto reale, dichiarando non legge nel processo contro il Cocciautore delle Alpi, applicandolo, senza discussione in contraddittorio tra accusa e difesa, contro la Zanfara di Lodi.

Ma la magistratura milanese non ha le tradizioni del corpo giudiziario napoletano, tradizioni che rimontano a quel dispotico governo del Borbone, che aveva rispetto per le leggi... e giudici, pronti a qualunque sacrificio per impedirne la violazione da parte del potere esecutivo e per resistere agli arbitri.

Questa tradizione di indipendenza noi amiamo credere ancora non sia miseramente perduta per la vecchia e giovane magistratura partenopea: ed è perciò che con fede attendiamo il suo responso nel nostro processo, quel responso che deve stabilire se in un paese, — retto a regime rappresentativo, ed in cui lo Statuto prescrive, che non vigono altre leggi (art. 81) oltre quelle fatte in collaborazione dal Parlamento e dalla Corona (art. 3) — debba essere ritenuto costituzionale un Decreto, di cui non fu ultimata la discussione alla Camera e che non fu neppure presentato al Senato.

La prima vera discussione, poiché a Milano discussione non vi fu, di questa tesi di diritto statutario, sarà fatta a Napoli, e sarà onore della magistratura napoletana di aver richiamato i poteri che hanno esorbitato dalla Costituzione a rientrarvi, non fosse altro per non stabilire pericolosi precedenti.

Per incurare la magistratura napoletana e per toglierle ogni minimo dubbio, noi, ad onta del nostro desiderio d'intransigenza, abbiamo sentito il dovere di chiamare in nostro ausilio vecchi guardasigilli, come lo Zanardelli ed il Bonacci, uomini di parte costituzionale che l'avvenire richiamerà ben presto alla testa della magistratura, e li abbiamo chiamati, perchè siamo convinti che, in questa causa di elementari diritti dei cittadini, sia dover nostro di mettere per un momento da banda le preoccupazioni peculiari del partito socialista, e di considerare la questione sotto il largo angolo di vista di tutti i partiti liberali.

Che se poi, ciò non ostante, dovessimo constatare che, nell'Italia contemporanea, neppure per tutelare lo Statuto, non esistono più giudici, allora sarà il caso di vedere se, rotta ogni intesa con l'impotenti costituzionali, incapaci perfino di far rispettare quella Carta da cui traggono il nome, non si debba, da soli od in compagnia dei soli partiti popolari, portare per altra via l'agitazione, trasformando, sino a tempi migliori, l'opera nostra di socialisti, di banditori, cioè, della socializzazione, in quella di democratici, di propagandisti degli elementari diritti civili, che sono la condizione sine qua non, l'ossigeno indispensabile per lo sviluppo legale di un partito, il quale, senza spargimento di sangue, senza violenze, voglia spingere la società ad una rivoluzione del suo sistema di produzione.

Augurandoci che l'avvenire non riserbi a noi questo passo indietro nelle nostre funzioni sovversive, ed al paese i dolori d'una nuova lotta per la riconquista di quel minimo di garanzie su cui ormai la discussione dovrebbe essere, fin dal 1848, chiusa — noi ringraziamo tutta la stampa d'ogni colore, dall'Avanti! all'Italia, dal Tempo all'Osservatore cattolico, dal Secolo al Don Chisciottone, dall'Italia alla Stampa, dal Baiano al Secolo XIX, dai giornali sovversivi insomma a quelli monarchici, che accolsero il nostro appello di solidarietà nella causa comune e che ci promisero aiuto materiale e morale.

Già pervennero alla PROPAGANDA moltissime offerte di sottoscrittori. Ne rimandiamo, per mancanza di spazio, al prossimo numero la pubblicazione.

La Propaganda ha diramata la seguente circolare a giornali ed a uomini di parte liberale, radicale, repubblicana e socialista:

« SIGNORE,

« La Propaganda — organo del partito socialista napoletano, — ritenendo insopportabile per i cittadini italiani il dubbio nel quale ci dibattiamo dal 20 luglio, per l'incertezza delle disposizioni penali che vigono legalmente nel nostro paese, ha sentito il dovere di provocare, da parte della Procura, l'applicazione del Decreto reale, nello scopo di chiamar poi la magistratura a pronunciarsi sulla sua incostituzionalità.

« Essa ha, a tale intento, pubblicato il resoconto completo di un processo di diffamazione, che il Procuratore ha sequestrato, riconoscendo nella pubblicazione gli estremi del reato contemplato dall'articolo 8° del Decreto.

« Ora La Propaganda ha aperto tra tutti i partiti, che non riconoscono la costituzionalità del decreto, una sottoscrizione nazionale, alla quale vi invitiamo a partecipare.

La Redazione della Propaganda »

« N. B. — Si pregano i Direttori dei giornali a volere aprire nelle colonne dei loro periodici la sottoscrizione, non tanto per raccogliere denari, quanto per determinare una pubblica dimostrazione contro le violazioni statuarie.

Rinviate le schede numerate alla PROPAGANDA in Via Pignatelli, 34.

Il decreto applicato alla sordina

La Corte di appello di Milano l'altro ieri, di soppiatto, per non fare troppo rumore, ha applicato il decreto 22 Giugno 1899, riconoscendone così la costituzionalità.

Trattavasi di un giornale senza colore politico sovversivo, trattavasi di fare il gran salto applicando il decreto in condizioni favorevoli all'imputato: e la Corte si è pronunciata.

Ora i magistrati italiani ansiosi di farsi notare per un più rapido avanzamento, troveranno il coraggio, e supereranno quel certo senso di pudore, diciamo così, giuridico che gran parte di essi rendeva perplessi.

Avanti, dunque, o signori che tra una causa e l'altra, tra uno sproposito ed un altro più grosso, sfogliate da mane a sera il bollettino, aspettando che qualche accidente sia capitato ad un collega più anziano, perchè il posto sia fatto: avanti, che il momento è propizio.

Ma v'ha sempre la piccola e buona schiera dei magistrati che sentono ogni giorno la loro alta e difficile missione, che sanno di rappresentare in questo momento, l'unico, il vero potere moderatore, l'unica egida della legge ogni giorno impunemente violata da chi ha più quattrini, da chi ha più amicizie.

La piccola schiera conta molti giovani, pochi pochissimi vecchi. Ad essa noi pensiamo in questo momento, ad essa che, sola, un bel giorno avrà il coraggio di dichiarare al potere esecutivo: il decreto 22 Giugno 1899 è incostituzionale.

Ed ora, Procuratore Generale, affrettate il nostro processo.

Le elezioni-protesta

Il carattere della lotta che si combatte oggi ne' collegi di Milano V, Ravenna e Forlì è stato definito dagli scribi ortodossi: pro o contro le istituzioni. Questo e non altro è stato il significato che hanno voluto darle — e i partiti popolari, ingaggiando la battaglia sui nomi di Filippo Turati, Luigi de Andreis e Gustavo Chiesi, hanno virilmente accettata la sfida.

L'elezioni di Milano e Forlì assumono proporzioni più serie e rilevanti di quella di Ravenna: contro Gustavo Chiesi i monarchici forlivesi mettono su un certo signor Minguzzi ed a Filippo Turati la consorte milanese oppone l'editore Vallardi. Ebbene questo signore — oh, coerenza, tu sei un nome vano! — sviluppando il suo programma agli elettori si è dichiarato liberale con un zenino di progressismo! Sì, egli si spinge sino all'imposta progressiva, egli vuole il culto delle libertà statutarie, egli s'opporrà alla violenza qualsiasi e da qualunque parte venga... Il moderatume arriccias il naso, si fa rappresentare da uno che non è de' suoi e s'appresta... al sacrificio. Invece a Ravenna, il partito monarchico-costituzionale, invano provvisori per la circostanza del celebre lanternino di Diogene, non ha saputo trovare un candidato! E noi ce ne lamentiamo perchè ove più aspra ed intensa sarà la lotta ivi più alta e solenne saluteremo la vittoria.

Alta e solenne vittoria — che suonerà protesta contro tutte le violazioni della libertà, contro tutte le soperchierie perpetrate dai nostri governanti... Pro o contro le istituzioni, hanno scritto gli scribi ortodossi!

PER I COATTI

Si restituisca ai coatti politici la libertà che spetta loro PER DIRITTO.

L'articolo mio in favore dei coatti politici, inserito nel numero passato della Propaganda, è stato sequestrato.

Il reato, che in esso il procuratore del re pretende scorgere, è quello di cui l'articolo 247 Cod. Pen.

Osservo semplicemente per ora, giacché il mio pensiero in proposito l'esporrò per intero quando mi troverò dinanzi ai magistrati, che, primieramente, non ho fatto nel detto articolo apologia di alcun fatto che la legge prevede come delitto; secondariamente, non ho incitato alla disobbedienza della legge, in terzo luogo, non ho incitato all'odio fra le varie classi sociali.

Basandomi sull'art. 2 Cod. Pen. sulla sentenza del tribunale di Grosseto, nel caso Giocchetti, annullata, del resto, dalla Suprema Corte chi sa pel qual motivo e con quale logica, e su alcune sentenze pronunziate dalla Cassazione in circostanze quasi analoghe, mi era soltanto limitato a dimostrare che ai coatti politici spettava la libertà per diritto, che il governo violava la legge detenendoli più a lungo, e conchiudeva, invitando la stampa ed i cittadini ad agitarsi legalmente in favore dei relegati.

Giò premesso, proseguo senza curarmi d'altro.

In Francia, il caso Dreyfus ha scosso profondamente l'opinione pubblica, fino a provocare, malgrado tante e così potenti resistenze, la revisione del suo processo, poichè la Francia è un paese educato — mediante la libertà — alle lotte civili; in Italia, i tanti e tanti casi, spesso più orridi, passano inosservati, o quasi, e ciò poichè la nostra epidermide morale è dura, impenetrabile, proprio da pachidermi.

Non ci manca certo l'intelligenza, ma bensì il sentimento squisito di soffrire, vedendo la altrui sofferenza, di sentirsi offesi, scorgepodo menomato il diritto del prossimo.

Ed è perciò che il domicilio coatto per i politici è stato possibile in Italia, ed è per questa ragione che anche ora, cessate le leggi eccezionali, contrariamente al Codice Penale, si continua a detenere arbitrariamente più di 150 relegati tra anarchici e socialisti, ed è ancora grazie alla nostra indifferenza e poca coscienza politica che l'opinione pubblica non protesta vigorosamente, non si agita contro simili barbarie ed illegalità.

L'istituto del domicilio coatto, anche se applicato a delinquenti comuni, è stato condannato persino dagli uomini come Crispi, Beltrami Scalia, conservatore di tre cotte, così si esprime sul domicilio coatto: « Il domicilio coatto è una pena che ho combattuta fin dal suo nascere, una pena, che bisogna non avere mai veduta nel luogo dove si sconta, per difenderla ».

Si capisce naturalmente che con tanta di più ragione ed efficacia le leggi eccezionali del 1894 e del 1898 furono disapprovate da tutti gli uomini imparziali.

Così, per esempio, una particolare importanza ha il seguente ordine del giorno votato in Napoli dal Congresso Giuridico Nazionale nel mese di Ottobre 1897:

« Il Congresso Giuridico Nazionale: Considerato che la vigente legge sul domicilio coatto è in contraddizione al diritto pubblico italiano, poichè priva della libertà i cittadini ad arbitrio della polizia amministrativa;

« Considerato che il progetto di legge, pendente sul domicilio coatto è un'offesa ancora più grave alla libertà ed alla eguaglianza giuridica, essendo diretto ad impedire la libera manifestazione delle opinioni sull'ordinamento politico sociale;

« Fa voti che l'istituto del domicilio coatto sia abolito ed il progetto, approvato dal Senato, sia respinto dalla Camera dei deputati ».

Bisogna raddoppiare di energia se si vuole giungere al buon fine di strappare, cioè, tutti i coatti politici dalle tante isole del diavolo; bisogna che la stampa onesta se ne faccia un dovere, una missione, bisogna che i cittadini, degni di questo nome, impongano al governo la cessazione d'una sì grande... vergogna.

Il domicilio coatto, soprattutto per i politici, ha da essere abolito per sempre.

Nel prossimo numero ritorneremo sull'argomento.

GIOVANNI BERGAMASCO

Nel prossimo numero pubblicheremo un articolo di De Felice-Giuffrida da Marsiglia.